

SEDUTA DELLE ASSISE DELLA CITTÀ DI NAPOLI E DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA DEL 27 MAGGIO 2007

Bilancio dell'emergenza rifiuti in Campania

Relatore: Raffaele Raimondi, Presidente e.to della Suprema Corte di Cassazione

■ L'avvocato Gerardo Marotta nell'introdurre l'esposto alla magistratura sul disastro ambientale dei rifiuti in Campania ha lanciato un vero e proprio atto d'accusa alla FIBE nella persona di Cesare Romiti, «un imprenditore irresponsabile e disonesto che ha condannato a morte la nostra regione imponendo un inceneritore vecchio di trent'anni che produce diossina e il pericolosissimo particolato ultrafine – come hanno dimostrato i medici dell'Associazione internazionale dei Medici per l'Ambiente nei convegni a Napoli», accusa che ha investito anche i giornali locali e nazionali che sotto «i titoli cubitali, come quel “basta” del Corriere del Mezzogiorno di qualche giorno fa, uguale ai titoli che mi ricordo comparivano sui giornali sotto il fascismo, non hanno il coraggio di accusare il vero responsabile della catastrofe dei rifiuti: la FIBE, cioè l'IMPREGILO di Romiti!». «Spero – ha concluso l'avvocato Marotta – che la Regione diventi, anche se in gravissimo ritardo, promotrice di questo esposto e si affianchi ai cittadini così da riscattare quattordici anni di inadempienze e cattiva amministrazione».

Il giudice Raimondi ha presentato l'esposto da lui redatto che sarà consegnato alle procure di tutta la regione per contestare alla FIBE, azienda deputata alla gestione dell'intero ciclo dei rifiuti in Campania, il reato di disastro ambientale e sanitario colposo e al commissariato di Governo e alle istituzioni locali il reato di omissione di atti di ufficio. «Questo esposto – sottolinea il giudice Raimondi – ha anche lo scopo di recuperare la dignità della Campania agli occhi dell'opinione pubblica nazionale».

L'esposto ripercorre un po' la storia dell'emergenza rifiuti passando per le varie leggi e le varie dichiarazioni, negli anni, dei componenti della struttura commissariale, delle varie sentenze e dei pareri della commissione per la valutazione d'impatto ambientale dell'inceneritore di Acerra.

Riportiamo di seguito alcuni brani dell'esposto che è stato letto e commentato interamente all'Assise: «la Commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti, allarmata anche dai reiterati sequestri in Campania degli impianti di cdr da parte della Magistratura penale, convocò il 27 luglio 2004 il nuovo commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in quella regione, il prefetto Corrado Catenacci, perché questi facesse il punto della situazione. In questa occasione il neocommissario sintetizzò la situazione da lui ereditata come “l'emergenza dell'emergenza”. Spiegò anche che la raccolta differenziata era ben lontana dalle soglie minime previste dalla legge e dalle ordinanze della Protezione civile. Anche se alcuni comuni virtuosi, specie nel salernitano, avevano ampiamente superato tali soglie. Va detto qui per

inciso, che quando si parla di raccolta differenziata, si dice la parte per il tutto. Dove il tutto è più compiutamente il recupero dei rifiuti. [...] Il progetto del termovalorizzatore di Acerra, risale in effetti a dieci anni fa. Ma la tecnologia che connotava tale progetto, vagliata dalla Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente – relazione del 20 dicembre 1999 - fu giudicata rimontare ad oltre 30 anni prima e cioè agli anni '60, quando cioè gli inceneritori sprigionavano diossina a iosa. [...] La Suprema Corte con riferimento ai danni provocati dal disastro ambientale dell'ICMESA di Seveso, ha confermato che “in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p. il danno morale soggettivo è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo, che comporta, oltre all'offesa all'ambiente e alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale, sicché è sufficiente che la condotta, sia commissiva che omissiva, con l'evento dannoso da essa cagionato, ingeneri pubblica apprensione con restrizioni e limitazioni della libertà di azione e di vita”. [...] Disastro, nel nostro caso, invero, già annunciato dall'arsenico reperito dai consulenti del P.M. nei rifiuti della FIBE e comunque, prima di qualsiasi giudice, proclamato per decreto. [...] L'interesse di chi gestisce l'incenerimento è opposto a quello del recupero dei rifiuti. Perché meno se ne recuperano, più se ne devono bruciare e più si guadagna. E, magari, ai fini della combustione si ha interesse a bruciare frazioni differenziate come cartoni e plastiche, che potrebbero essere più utilmente recuperate. La questione fu posta in termini assai corretti dal subcommissario Giulio Facchi, che, al suo arrivo in Campania, in un'intervista rilasciata nel giugno 2000 a un giornale locale e rintracciabile su Internet, alla domanda se fossero davvero indispensabili i termovalorizzatori, ebbe a dichiarare testualmente: “Se la raccolta differenziata raggiungesse la percentuale del 40% sarebbe sciocco prevedere impianti di incenerimento dei rifiuti”. “Ci dicono i tempi sono stretti”, obiettò l'intervistatore. Ma quello rispose: “Il 40% di rifiuti riciclabili si può raggiungere in sei mesi”.

Senonché, in Campania la FIBE che si è aggiudicata la gara dello smaltimento, aveva la pretesa di bruciare l'intero quantitativo dei rifiuti prodotti in impianti ciclopici – quello realizzando in Acerra, si vuole, dovesse essere il più grande d'Europa – impianti per giunta a distanza ravvicinata, in dispregio al principio della minima movimentazione, di cui all'art. 21, comma 3, lett. c), d. lgs. cit. e, in ogni caso sovradimensionati, come evidenziò la Commissione per la

valutazione della compatibilità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente nella sua relazione del 20/12/1999.

Il massimo organo di consulenza dello Stato rilevò infatti che nella progettazione non si teneva conto del crescente quantitativo di rifiuti che avrebbe dovuto essere recuperato mediante la raccolta differenziata in non meno del 40% già alla data del 31/12/2001. La pretesa di bruciare tutti i rifiuti senza la raccolta differenziata, con la suaccennata tecnologia, vecchia di oltre trenta anni – laddove per legge avrebbe dovuta essere la più perfezionata (art. 5, comma 3 d. lgs. cit.) – venne smascherata e bocciata dalla Commissione, che mise in guardia il Governo e il Commissario straordinario. Il Commissariato, invece, anziché percorrere i binari della normativa europea e italiana di attuazione e cioè invece, di imboccare, come prima cosa, la strada della raccolta e del recupero dei rifiuti, prescrittagli e sollecitagli dalla Commissione VIA, dal Ministro degli Interni e dal Ministro dell'Ambiente, si comportò come se la legge non esistesse. E, negli anni successivi proseguì la sua corsa nel solco della messianica prospettiva che gli impianti di smaltimento da soli (cdr e termovalorizzatori), senza più neppure le discariche legali ormai saturatesi, risolvessero ogni problema. Non tenendo in tutto questo tempo nella benché minima considerazione i rilievi e le sollecitazioni della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sui rifiuti e i reiterati sequestri di tutti e sette gli impianti di cdr disposti dalla Magistratura penale. Reiterati sequestri, che, col reperimento

anche di arsenico oltre la soglia nei rifiuti dei cdr della FIBE, gli avrebbero imposto, a causa del grave e persistente inadempimento, di ottenere la immediata risoluzione del rapporto contrattuale con la detta società. Rapporto invece tenuto ostinatamente in vita per anni e per la cui definitiva rescissione è dovuto, da ultimo e in modo assolutamente inconsueto, intervenire il Parlamento con legge. Il tutto, con l'effetto inevitabile di provocare il deragliamento del ciclo dei rifiuti in Campania e il conseguente disastro ambientale. [...] Anche il nuovo decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11/5/07, ha evidenziato che la situazione di emergenza in atto “è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute”. Non essendo stata causata l'emergenza da alluvione, terremoto o altra calamità naturale, ma da cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, il decreto afferma il reato di disastro ambientale colposo, di cui agli artt. 434 e 449 c.p., lasciando ai giudici il compito di accertare i responsabili. La loro individuazione consentirebbe di adottare nei confronti dei soggetti da questi rappresentati, con le altre misure di immediato ripristino della legalità, quelle volte in particolare a garantire il risarcimento (sequestri conservativi) a quanti, danneggiati, intendessero costituirsi parti civili nel procedimento, nonché a coloro che, dopo la definizione del procedimento medesimo, intendessero mediante azione civile ripagarsi dei danni subiti». ■